



**Scheda Paese
TURCHIA**

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO TURCO

L'ordinamento giudiziario turco è suddiviso a livello statale e locale. La Suprema Corte di Giustizia è al vertice dell'ordinamento e rappresenta l'organo di ultima istanza.

La giurisdizione è divisa in Tribunali locali e statali. In caso di mancato pagamento l'ordinamento turco mette a disposizione le seguenti **n. 4 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento esecutivo di titoli
3. procedimento sommario di ingiunzione
4. procedimento ordinario
5. procedure concorsuali

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

I presupposti per richiedere l'emissione di misure cautelari sono l'esistenza di un credito scaduto e non coperto da garanzie reali. Il provvedimento cautelare può essere disposto sia sul patrimonio immobiliare sia su quello mobiliare anche se si trova presso terzi. Tra le misure cautelari, la legislazione locale prevede l'emissione – a fronte di una richiesta presentata al Tribunale – del sequestro conservativo provvisorio in caso di *i)* crediti dilazionati, *ii)* debitore privo di residenza fissa e *iii)* atti fraudolenti compiuti dal debitore volti alla violazione dei diritti del creditore o al depauperamento del patrimonio.

Il debitore in ogni caso, per ottenere un provvedimento di condanna al pagamento, deve presentare domanda al Tribunale unitamente ai documenti comprovanti il proprio credito.

2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI

Il procedimento di esecuzione su titoli può essere attivato se un creditore è in possesso di pagherò, cambiale tratta e assegni. Sia il pagherò che la cambiale tratta devono contenere una promessa di pagamento incondizionata ad una data stabilita; un luogo di pagamento; il nome e il cognome del beneficiario; la data e il luogo del rilascio e la firma del beneficiario. Il procedimento di esecuzione devono essere richiesto entro 3 anni dalla scadenza del titolo.

Il protesto non è obbligatorio per avviare l'esecuzione.

3. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Per ottenere un'ingiunzione di pagamento, il creditore deve dimostrare che il credito è scaduto e il titolo è stato mandato all'incasso senza essere onorato. In presenza di cambiali o assegni non pagati, il creditore deve presentare rispettivamente il protesto o la dichiarazione di insoluto.

Se il credito non è scaduto, ma il debitore non ha residenza fissa e vi è il pericolo di distrazione del patrimonio, il creditore può richiedere un'ingiunzione presso il Tribunale individuando i beni che intende porre a garanzia del proprio credito. Dopo aver ottenuto l'ingiunzione, il creditore può avviare la procedura di esecuzione.

4. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Prima di avviare un procedimento ordinario, il creditore può depositare un ricorso al competente Ufficio dell'esecuzione che procede – entro 7 giorni dal deposito della richiesta – con l'emissione di un ordine di pagamento e lo invia al debitore presso il luogo di lavoro o residenza.

L'ordine di pagamento è definitivo salvo il caso in cui il debitore presenta opposizione entro 7 giorni. L'opposizione sospende immediatamente l'esecuzione che non può riattivarsi finché il Tribunale competente si pronuncia sull'annullamento o la cancellazione su eventuale istanza del creditore (entro un anno dall'opposizione). In alternativa, il creditore può presentare ricorso per ottenere direttamente una sentenza in cui viene accertata l'esistenza del proprio credito. La differenza con il ricorso presso l'Ufficio

dell'esecuzione, è data dalla mancata sospensione immediata del procedimento di esecuzione in caso di opposizione da parte del debitore. Al fine di sospendere il procedimento di esecuzione, il debitore dovrà quindi presentare una lettera di garanzia emessa da una banca o altra garanzia concordata con il creditore.

5. PROCEDURE CONCORDUALI

La legge fallimentare turca prevede due tipologie di procedure concorsuali, il fallimento e il concordato. La procedura fallimentare ha una durata minima di 5 anni.

- **Il fallimento diretto:** il creditore o lo stesso debitore chiedono al Tribunale di disporre il fallimento.
- **Il fallimento con procedimento di esecuzione:** il creditore invia al debitore un ordine di pagamento, una volta completata la notifica, il creditore chiede al Tribunale di disporre il fallimento. Il creditore che dispone di cambiali o assegni a garanzia del proprio credito può anche avviare una procedura esecutiva per poi richiedere il fallimento.
- **Il concordato:** è uno strumento che consente al debitore di raggiungere un accordo amichevole con i propri creditori dinanzi al Tribunale. Nel caso in cui non viene raggiunto l'accordo e la maggioranza dei creditori rigetta l'offerta del debitore, il Tribunale dispone il fallimento. La procedura ha una durata media di un anno.